



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA

In composizione monocratica, in persona del giudice, dott. Eduardo Savarese, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado recante n.R.G. 3884/11, vertente

TRA

BANCA SPA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Nola alla via Cimitile 51 presso la filiale di BANCA SPA, unitamente all'avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti del 16.9.2010 per atto Notaro (OMISSIS)

- ATTORE -

CONTRO

A. D. e V. R., elettivamente domiciliati in Brusciano alla via E. Majorana 16, presso lo studio dell'avv. (OMISSIS), unitamente all'avv.(OMISSIS) che li rappresenta e difende giusta mandato a margine della Comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTI

Nonché

A. L., in proprio e nella qualità di accettante ex art. 1411 c.c. della quota di 1/3 dei beni a favore della minore A. R., residente in Terzigno alla via Puccini 8.

A. C., in proprio e nella qualità di accettante ex art. 1411 c.c. della quota di 1/3 dei beni a favore della minore A. R., residente in Terzigno alla via Puccini 8.

A. D. e V. R., quali genitori esercenti la potestà genitoriale sulla minore A. R., residenti in Terzigno alla via Puccini 8.

CONVENUTI CONTUMACI

Nonché

D. L. SRL, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata ex lege presso la Cancelleria del Contenzioso Fallimentare del Tribunale di Nola, rappresentata e difesa, dagli avv.ti (OMISSIS del Foro di Verona, nonché dall'avv. (OMISSIS), del Foro di Napoli, giusta mandato a margine della comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c.



MOTIVI in fatto e in diritto

La banca attrice formulava domanda revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di A. D. e V. R., per sentire dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti dell'atto di donazione del diritto di nuda proprietà di tutti i beni immobili di proprietà degli indicati convenuti, stipulato dal Notaio (OMISSIS) il 12 febbraio 2010, rep. 29696, racc. 4744, trascritto il 16 febbraio 2010. Deduceva l'attrice di essere creditrice dei convenuti per saldo negativo di conto corrente affidato giusta revoca degli affidamenti e decadenza dal beneficio del termine verificatesi già nel corso del 2007, e giusta susseguente decreto ingiuntivo, opposto, e dichiarativo provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Napoli il 28 dicembre 2011 (il credito vantato dall'attrice ammonta a circa euro 50.000,00). La prima udienza veniva celebrata il 15 dicembre 2011 ed in assenza di questioni preliminari, veniva dichiarata la contumacia dei donatari, figli dei convenuti donanti e debitori C.L. e R.. Contestualmente, su richiesta delle parti venivano concessi i termini istruttori con rinvio all'udienza del 4 ottobre 2012 e decorrenza di essi dal 30 aprile 2012. Prima dello spirare del primo termine assegnato ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. si costituiva, quale interventore adesivo autonomo ex artt. 105 comma 1 c.p.c. e 268 c.p.c., la D. L. SRL. Il giudice istruttore rigettava le richieste istruttorie tutte e fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 2 luglio 2013, udienza nella quale l'attore chiedeva un differimento per intervenuta transazione tra le parti, differimento concesso con rinvio prima al 7, poi al 14 novembre 2013, data in cui questo giudice riservava la decisione la causa. Decorrenti i termini per le memorie ex art. 190 c.p.c., l'attrice depositava atto di rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. recante una firma dell'avv.to dei convenuti, (OMISSIS), per accettazione (trattasi di firma non originale, ma in copia, a quanto è dato intendere). Ora, in comparsa conclusionale, i convenuti ritengono che, essendo intervenuto atto di rinuncia dell'attore ed essendo l'intervento successivo alla prima udienza di comparizione e trattazione, l'interventore non possa essere considerato autonomo, ma bensì adesivo dipendente e, come tale, esso vada rigettato. L'assunto della difesa dei convenuti non merita accoglimento. L'intervento adesivo autonomo è ammissibile e, nel merito, fondato. Giova premettere tuttavia che la rinuncia agli atti depositata non in udienza non pare conforme ai requisiti di forma prescritti dall'art. 306 c.p.c., posto che manca l'accettazione espressa da parte dei convenuti, se non a mezzo una firma dell'avvocato di essi, in copia. Per altro verso, che un accorso sia intervenuto tra le parti è fuor di dubbio, come testimonia la condotta processuale globalmente apprezzata delle parti attrice e convenuti. Ciò posto, più che di estinzione del rapporto processuale tra attore e convenuti, può dichiararsi tra di essi cessata la materia del contendere e non esservi luogo a statuire sulle spese. Questo non inficia in alcun modo la posizione dell'interventore autonomo. Che si tratti di intervento ex art. 105 comma 1 c.p.c. è fuor di dubbio: aderendo alle richieste attoree sia per "petitum" che per "causa petendi", l'interventore chiede che la declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo del patrimonio innanzi indicato si estenda anche a suo beneficio, facendo valere il suo proprio diritto a



mantenere integra la garanzia patrimoniale del suo debitore, A. D., ex art. 2740 c.c. Orbene, “*chi interviene volontariamente in un processo già pendente ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti quand’anche sia ormai spirato il termine di cui all’art.183 per la fissazione del “thema decidendum”*: né tale interpretazione dell’art. 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio; infatti l’interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre – ove sia già intervenuta la relativa preclusione – nuove prove e, di conseguenza non vi è il rischio di riapertura dell’istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare” (Cass. 25264/08; sul punto, anche Corte Costituzionale, 9 luglio 2008, ord. N. 331). Dunque, l’intervento spiegato nella specie è ammissibile, oltre tutto considerando che: a) esso è stato depositato prima dello spirare del termine per la precisazione e modifica delle domande; b) all’udienza del 4 ottobre 2012, parte convenuta non ha richiesto al giudice istruttore, come pure avrebbe potuto, di essere messo in grado di replicare alla comparsa di intervento, depositata tra la prima udienza del 15 dicembre 2011 e quella istruttoria del 4 ottobre 2011; c) in generale, durante l’intero arco del processo, i convenuti non hanno inteso mai minimamente contestare gli assunti posti a base dell’intervento.

L’intervento, oltre ad essere ammissibile, è fondato. In primo luogo, i convenuti non hanno mai contestato i fatti posti a fondamento della domanda dell’intervenitore. Già solo questo fatto consentirebbe al giudice di decidere la controversia ex art. 115 c.p.c. In ogni caso, l’apprezzamento dei fatti tutti dedotti, allegati e provati dall’intervenitore consentono di ritenere provata per documenti la sussistenza di tutti i requisiti dell’azione revocatoria: 1) il credito vantato dall’intervenitore è anteriore all’atto dispositivo, come dimostra la corrispondenza intervenuta tra i convenuti e la D. L. SRL quanto alla possibilità di un piano di rientro già nel corso del 2009; inoltre, tali trattative furono intavolate a seguito di opposizione a precetto notificato a cura della D. L., sulla base di assegni protestati per un importo complessivo di euro 339.785,72 emessi dall’A., con scadenze al 30 aprile 2009 ed al 31 maggio 2009: nel corso dell’opposizione a precetto fu emessa ordinanza ingiunzione dal Tribunale di Nola appunto per il pagamento di somme non contestate pari ad euro 307.949,06; 2) l’atto dispositivo è a titolo gratuito, sicché alcuno stato soggettivo deve esser provato in capo ai terzi acquirenti; 3) il disponente debitore era a conoscenza del pregiudizio arrecato dall’atto, il quale è stato stipulato il 12 febbraio 2010, vale a dire tre giorni prima della manifestazione di volontà dell’A., pendente l’opposizione a precetto, di garantire la proposta di rientro per complessivi euro 300.000,00 a mezzo fidejussione assicurativa; 4) l’“*eventus damni*” è certo, posto che il convenuto debitore si è spogliato del diritto di nuda proprietà su tutti i propri beni immobili, rendendo se non impossibile, obiettivamente lunga, faticosa ed incerta, l’eventuale realizzazione coattiva del credito vantato dall’intervenitore sull’usufrutto ad esso rimasto.

La domanda formulata dall’intervenitore deve trovare, dunque, integrale accoglimento, e per l’effetto va dichiarata l’inefficacia dell’atto di donazione sopra indicato nei confronti di D. L. SRL.

Le spese processuali vengono regolate in base al principio di soccombenza e liquidate come da dispositivo, in base al vigente DM 140/12, in ossequio all'arresto della Corte di legittimità a sezioni unite del 24 ottobre 2012 n. 18027.

P.Q.M.

Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da BANCA SPA con atto di citazione notificato l'8 giugno 2011 con l'intervento adesivo autonomo di D. L. SRL, ogni altra richiesta, domanda ed eccezione rigettate, così provvede:

- Dichiarata cessata la materia del contendere tra l'attore ed i convenuti;
- Accoglie la domanda spiegata dall'interventore e per l'effetto dichiara l'inefficacia dell'atto di donazione stipulato dal Notaio (OMISSIS) il 12 febbraio 2010, rep. 29696, racc. 4744, trascritto il 16 febbraio 2010 nei confronti di D. L. SRL;
- Condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite a favore dell'interventore che liquida in euro 9.000,00 per compenso, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Nola il 18 febbraio 2014

Il Giudice

Dr. **Eduardo Savarese**